



TORTURA E ABUSO DI AUTORITA'

Cod. P23047: Scandicci, Villa Castelpulci – 28/30 giugno 2023

**Intervento di
Armando Spataro¹**
(già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino)
29 giugno 2023

“La tortura, crudeltà e crimini inutili anche contro il terrorismo”

1.Premessa: cenni a storia e diffusione della tortura; 2. La tortura ed il contrasto del terrorismo interno ed internazionale: la teoria della War on Terror e le extraordinary renditions; 3.Il rapporto Feinstein approvato dal Senato USA il 9.12.2024; 4.Il caso Abu Omar e le torture inutili; 5.Le ricadute europee delle teorie americane; 6.Immigrazione e trattamenti inumani e degradanti; 7.Il divieto di tortura e il diritto internazionale; 8.Il caso Julian Assange e Chelsea Manning; 9.Il reato di tortura nel codice penale italiano e la proposta di legge di soppressione; 10.Il complice più efficace della tortura è il silenzio.

1. Premessa: cenni a storia e diffusione della tortura

Discutere di “tortura” sul piano giuridico comporta non solo l’analisi delle convenzioni sovranazionali e delle leggi che la vietano e che ne impongono la punizione come reato, ma anche delle finalità che, secondo alcuni Stati e persino

¹ L’autore ha sempre svolto da magistrato funzioni di pubblico ministero: a partire dal 1977 ha operato nel settore del terrorismo interno e – dal 2003 - internazionale, coordinando a lungo il lavoro dei gruppi specializzati della Procura della Repubblica di Milano e poi di Torino, dal 30.6.2014, ove ha esercitato le funzioni di Procuratore della Repubblica. E’ stato anche componente della DDA di Milano dal 1991 occupandosi di mafia e criminalità organizzata. Dall’aprile 2019, come professore a contratto, è docente presso l’Università Studi di Milano – Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, nel Corso su “Politiche della Sicurezza e dell’Intelligence”; In questo intervento, di prossima pubblicazione sulla *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale* (diretta dal prof. Emilio Dolcini), egli utilizza anche precedenti riflessioni contenute nel suo libro *“Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa”* (Laterza 2010), in altre relazioni tenute in corsi di formazione della SSM, nonché in articoli, pubblicati su riviste e testi giuridici tra cui *“Il Senato USA svela la verità su renditions e torture, ora tocca all’Europa”* (Newsletter n. 48 – gennaio 2015 di Europeanrights.eu – Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa. <http://www.europeanrights.eu>).

secondo teorie elaborate da studiosi della materia, potrebbero invece giustificare un utilizzo mirato e dunque la legalizzazione. In particolare, vi è chi considera la tortura un strumento comunque efficace per garantire la sicurezza dei cittadini e per contrastare ogni forma di terrorismo, in particolare quello internazionale di matrice religiosa. E' proprio questo, anzi, il settore in cui negli ultimi decenni si sono maggiormente manifestate prassi inaccettabili e di elevata gravità.

Ciò fortunatamente non è avvenuto in Italia, pur se accuse calunniose e persino ridicole sono state rivolte anche a magistrati italiani, che spesso furono indicati come i responsabili di violenze che avrebbero consentito in più occasioni di estorcere confessioni a terroristi imputati o a testimoni. Anche chi scrive fu "accusato" da Cesare Battisti (allora detenuto in Brasile e condannato a quattro ergastoli per più omicidi) di essere "*alla guida dello schema di torture dell'area di Milano*".

E' giusto ricordare allora le parole di rilievo storico del presidente Sandro Pertini che, alla fine degli "anni di piombo", ricordò che l'Italia poteva con orgoglio affermare di avere sconfitto il terrorismo nelle aule di giustizia e non negli stadi, alludendo alle torture, alla violazione dei diritti fondamentali delle persone ed alle pratiche sudamericane durante gli anni dei regimi dittatoriali.

E ciò, come anche nel settore dell' "antimafia", avvenne senza alcuna necessità di ricorrere all'intervento dei Servizi d'Informazione (oggi "Agenzie di informazione"), la cui competenza – secondo il sistema italiano – tuttora concerne solo l'attività di prevenzione dei rischi per la sicurezza nazionale, senza possibilità di interferenza o di relazioni funzionali con la magistratura. Infatti, nessuna normativa (inclusa la legge di riforma n.124/2007) ha mai consentito in Italia, neppure nel contrasto del terrorismo internazionale, l'utilizzo improprio a fini di indagini giudiziarie dei servizi d'informazione, come invece avviene in altri Stati .

Le riflessioni che seguono riguardano soprattutto il rapporto tra tortura e contrasto del terrorismo interno ed internazionale, con approfondimenti sulle moderne modalità di tortura e sulla loro inutilità al fine di ottenere notizie rilevanti. Saranno affrontati anche altri temi, come quello del segreto di stato (spesso usato come strumento di impunità per chi pratica la tortura) e del rapporto tra tortura e sicurezza, diventata ormai, specie in tema di contrasto dell'immigrazione irregolare, una sorta di brand pubblicitario. Non mancheranno brevi commenti sull'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale, avvenuta nel 2017, provando però ad allargare il campo delle riflessioni fino a ricomprendervi prassi e normative di altri Paesi, oltre che riferimenti ad altre epoche storiche.

La tortura infatti, pur se prevalentemente non riconosciuta come legale, è praticata, spesso grazie ad ipocrisie istituzionali, in tutto il mondo ove si consideri anche quella psicologica di cui si parlerà appresso.

Prescindendo da quanto hanno raccontato Alessandro Manzoni in *Storia della colonna infame* e Pietro Verri in *Osservazioni sulla tortura*² a proposito delle

² Efficacissime le parole di Verri a proposito della condanna a morte di Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora, che avevano confessato sotto tortura: «*col nome di tortura non intendo una pena data a un reo per sentenza, ma bensì la pretesa ricerca della verità co' tormenti*». Ed aveva

torture inflitte ai presunti untori nel 1630 a Milano, nonché da quanto è esposto nel Museo della Tortura di Volterra ove è possibile conoscere “*il trionfo del lato oscuro della storia*” attraverso la visione di oltre 100 strumenti prodotti nei secoli per procurare dolore e morte, è utile citare altri luoghi e fatti più recenti.

A Phnom Penh, nel Museo del Genocidio dei Khmer rossi, in un complesso di edifici destinati a scuole nel quartiere Tuol Sleng (“Collina degli alberi velenosi”), si possono ancora vedere, insieme alle fotografie di chi ha patito torture (conservate per scelta di Kang Guek Eav, detto “Duch”, responsabile di quella prigione, che, convertitosi al cristianesimo, riconobbe le sue colpe davanti al Tribunale di Phnom Penh nel 2009), gli strumenti necessari per realizzarne una ritenuta di particolare efficacia: una vasca capace di contenere un uomo, un piano trasversale di appoggio per la sua testa e una specie di gigantesco innaffiatoio; nudi, legati ed incappucciati, uomini e donne venivano immobilizzati in quella vasca, mentre i torturatori versavano imponenti getti d’acqua sul loro volto, determinando una sensazione di imminente annegamento. Lo facevano anche i francesi negli anni Cinquanta nei confronti dei membri del Front de Libération Nationale algerino. Ma quella forma di tortura, oggi chiamata *waterboarding*, è stata considerata dall’amministrazione Usa una «tecnica di interrogatorio».

E «tecniche di interrogatorio» probabilmente sono stati considerati altri inequivocabili metodi di tortura studiati dalla Cia per fiaccare la resistenza di detenuti prigionieri, quali la privazione del sonno o l’ascolto forzato di musica a tutto volume, 24 ore su 24 (un sistema che ha suscitato la protesta dei cantanti e gruppi rock i cui brani venivano utilizzati) o la sodomizzazione e le scosse elettriche. Si pensi poi alla tragica scenografia degli ancor più tragici e crudeli “sgozzamenti” che i criminali dell’ISIS (dal 2014 denominato IS, cioè Islamic State) hanno fatto conoscere al mondo attraverso la diffusione sul web dei relativi filmati: le vittime, sullo sfondo di un deserto sconfinato, vi comparivano in tuta arancione, un evidente riferimento a quelle indossate dai prigionieri di Guantanamo, zona principale di torture di terroristi presunti (per la maggior parte) e reali. E si potrebbe parlare ancora delle torture attuate, sotto regimi dittatoriali ed in epoca moderna, in molte parti del mondo. Particolare attenzione, invece, merita il caso delle torture psicologiche inflitte a Julian Assange (ancora in atto) ed a Chelsea Manning: ma se ne parlerà appresso.

Insomma, le scene di tortura si ripetono, pur se in forme differenti e mutevoli: basta leggere i dati forniti da Amnesty International nel suo rapporto annuale secondo cui, nel 2022 – su 156 Stati monitorati - sono stati almeno 94 quelli che hanno usato torture o maltrattamenti assimilabili a torture, e 47 quelli in cui vi sono stati morti conseguenti : si tratta, insomma, di una globalizzazione crescente di violenze “raffinate”.

aggiunto che «*quand’anche la tortura fosse un mezzo per scoprire la verità dei delitti, sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto*».

2. La tortura ed il contrasto del terrorismo interno ed internazionale: la teoria della War on Terror e le extraordinary renditions

Vale però la pena, a questo punto, di ricostruire il percorso lungo il quale governi anche europei, leaders politici e molti giuristi (o sedicenti tali) sono arrivati a sostenere che torture e sequestri di presunti terroristi avrebbero una legittimazione giuridica e sarebbero pertanto praticabili .

Tutto nasce da un'astrusa teorizzazione giuridica, quella della *War on Terror*, secondo cui alla guerra si risponde con la guerra, anche perchè così si produce democrazia, tanto vero che “*dopo i bombardamenti su Falluja gli abitanti della città distrutta erano più contenti e avevano votato in gran numero*” (John Ballard, capo dello staff antiterrorismo del Pentagono)³.

Una teoria elaborata a cavallo dell'11 settembre e divenuta in breve talmente popolare da essere citata con un acronimo: “WOT”. In sostanza, gli atti di cosiddetto terrorismo internazionale costituirebbero atti di guerra che possono essere contrastati con tecniche analoghe tra le quali vengono collocati, appunto, rapimenti e torture. E' naturalmente vero che atti di terrorismo possono essere realizzati anche in tempo e in zone di guerra, ma è anche evidente che ciò non giustifica in alcun modo quel tipo di risposte. Tutti sanno, infatti, e non solo i giuristi, che in condizioni di guerra trova applicazione il diritto bellico che vive innanzitutto nella Convenzione di Ginevra, nei suoi protocolli addizionali e trova ulteriori e più generali ragioni nel diritto umanitario. Ma nella cornice della Wot, la tortura diventò tema di dibattito pubblico ed i principi diventarono flessibili fino a ritenere ammissibili le “zone grigie” ove i diritti vivono in forma attenuata e le regole possono essere violate. Basti pensare, ad esempio, alla creazione della categoria dei cd. *unlawful enemy combatants*, cioè dei combattenti nemici illegali, che consentirebbe, secondo l'opinione di chi l'ha ideata, di negare ai sospetti terroristi «catturati» in ogni parte del mondo i loro diritti fondamentali. La creazione di questa mostruosa categoria giuridica si deve a John Yoo dell'Ufficio di consulenza legale del Dipartimento di Giustizia americano, autore di un memorandum di quarantadue pagine, ove al-Qaeda e tutto il regime dei talebani venivano inseriti tra i combattenti nemici illegali, ai quali non si applicavano le Convenzioni di Ginevra⁴. John Yoo, tra l'altro, si è successivamente lamentato (nel 2008), in alcuni articoli di stampa, per il fatto che l'intervenuto disvelamento del suo ruolo di consigliere-stratega lo avesse esposto a rischi di ritorsione . Timori in qualche modo simili erano stati manifestati da Matthew Waxman, docente alla Columbia Law School ed alto funzionario dello staff del dipartimento di Stato americano tra il 2005 ed il 2007, che lamentò la diffusione nel mondo delle fotografie che documentavano i disumani trattamenti inflitti ai prigionieri di Abu

³ Firenze, maggio del 2006, Convegno sul terrorismo della N.Y. University.

⁴ Commento di Alfred W. McCoy, dell'Università del Wisconsin in “*Una questione di tortura*” – (Socrates, Roma 2008, p. 277)

Ghraib e Guantánamo : «*Che immagine diamo della lotta al terrorismo?*», fu il suo commento⁵.

In realtà, usando le parole del compianto Antonio Cassese⁶, questo sistema costituisce un «limbo giuridico», che si arricchisce di clausole e previsioni ad hoc tendenti ad ulteriormente legittimarlo. Per esempio, a proposito di Guantanamo, i dirigenti di Washington “*hanno deciso che, siccome quel campo si trova all'estero, era lecito non applicare a quei detenuti diritti fondamentali che spettano a qualunque persona arrestata da uno stato democratico*” come “*il diritto di habeas corpus ... o il diritto di conoscere le accuse per le quali si è detenuti e quello ad un equo processo*”.

Alle obiezioni di chi continuava a condannare l'uso della tortura si sono contrapposte giustificazioni da un lato rozze (Steve Rodriguez, che per circa due anni, tra il 2003 e il 2005, era stato il supervisore degli interrogatori dei detenuti a Guantánamo, chiedeva a chi scrive nel 2006 «*Come facciamo ad ottenere informazioni strategiche se si deve applicare la Convenzione di Ginevra? [...] Non basta offrire hamburger al pesce!*») e, dall'altro, apparentemente sofisticate come quella del professore di Diritto ad Harvard, Alan M. Dershowitz: in sostanza, diceva costui, sarebbe accettabile torturare un terrorista catturato che si rifiutasse di rivelare dove sta per esplodere una bomba innescata che provocherà morte e distruzione. A partire da questa ipotesi, Dershowitz concludeva che allora sarebbe meglio che, in questi casi, la tortura fosse legale per «*ridurre l'incidenza degli abusi*». Scenario stravagante e fuori dalla realtà quello evocato dal prof. Dershowitz: l'ipotesi di un terrorista catturato in possesso dell'informazione chiave sulla bomba nucleare a Times Square – afferma in modo condivisibile il prof. Alfred W. McCoy⁷ - non può certo costituire il fondamento di leggi e scelte in nome della sicurezza che si vorrebbe vincente sulla libertà per proteggere la vita dei cittadini, e ciò neppure se la tortura fosse sempre esercitata dietro le quinte ed in luoghi chiusi al pubblico, quale pratica segreta agevolata dal venir meno dello spettacolo dei supplizi. “*L'istituzionalizzazione della tortura mina l'idea di giustizia*” ha scritto la prof.ssa Donatella Di Cesare - e “*fa dello Stato un torturatore legale*”⁸.

Ulteriori teorizzazioni giuridiche sono state formulate anche per le ormai tristemente note pratiche delle *extraordinary renditions* e delle connesse torture di sospetti terroristi dinanzi alle quali un mondo variegato, troppo spesso disattento e cinico, è capace anche in Europa di commenti scoraggianti del tipo: «*..in fondo hanno preso e torturato un terrorista!*». Ma i sequestri di persone da trasportare in paesi “delegati”, dove è possibile torturarli (farlo negli Stati Uniti sarebbe contrario alla Costituzione!), non sono in alcun modo giustificabili: costituiscono in realtà una vera barbarie e sono attività criminali comuni. Non è un caso che Tyler Drumheller,

⁵ Firenze, maggio 2006, convegno cit.

⁶ Firenze, maggio 2006, convegno cit.

⁷ Opera cit., p. 277.

⁸ “*Tortura*”, Bollati Boringhieri, 2016

già responsabile delle operazioni clandestine della Cia in Europa dal 2001 al 2005, cioè nel periodo più intenso delle *renditions*, abbia non solo recitato un chiarissimo mea culpa per quelle inutili e dannose pratiche ma abbia anche spiegato che queste operazioni erano realizzate da «*agenti paramilitari, coraggiosi e coloriti, entrati in Iraq prima dei bombardamenti e in Afghanistan prima dell'esercito*», aggiungendo poi: «*Se non avessero compiuto azioni militari per vivere, probabilmente sarebbero stati rapinatori di banche*»⁹.

Eppure l'Attorney General Michael Mukasey, designato a quella carica dal presidente Bush, presentatosi il 18 ottobre 2007 dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato Usa, rifiutò sostanzialmente di rispondere alla domanda di un senatore democratico che gli chiedeva se considerasse il *waterboarding* una forma di tortura. Evasivamente affermò che «*se il waterboarding equivale a una tortura, allora esso non è costituzionale*». Il presidente Bush disse a sua volta che «*i cittadini americani devono sapere che qualsiasi tecnica noi usiamo essa è dentro la legge*». E poi, richiesto anch'egli di precisare se considerasse il *water-boarding* legale, aggiunse: «*Io non parlo delle tecniche. C'è il nemico qua fuori*».

Dunque, la stessa condotta può essere chiamata tortura se praticata dai Khmer rossi in Cambogia o dai francesi in Algeria ma è tecnica di interrogatorio se praticata dalla CIA.

In significativa simmetria con i sistemi teorizzati oltre oceano, peraltro, molti governi europei, come denunciato dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa nel 2007, hanno favorito o non ostacolato la pratica delle *extraordinary renditions* e delle «*prigioni segrete*».

E nessun risposta hanno avuto le ripetute risoluzioni del Consiglio d'Europa o del Parlamento europeo o del Consiglio per i diritti umani dell'Onu (che ha approvato il rapporto dell'Alto Commissario sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo) che condannavano senza riserve quelle pratiche. Aggiornata e inequivoca, tra le tante, la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea approvata il 27 febbraio 2014: vi si ribadisce la richiesta che gli Stati facciano piena luce sulla loro collaborazione nel programma degli Stati Uniti e della CIA sulle *extraordinary renditions* e sui «*voli e prigioni segrete nel territorio dell'Unione*», precisando che nessuno spazio per l'impunità può essere riconosciuto in questo settore tanto più che «*il divieto della tortura è assoluto e che pertanto il segreto di Stato non può essere invocato per limitare l'obbligo degli Stati di indagare su violazioni gravi dei diritti dell'uomo*». Nonostante nel punto 19 della Risoluzione sia poi precisato che, «*in caso di inottemperanza a quanto sopra indicato, sarà in gioco la reputazione degli Stati membri e la fiducia nel loro impegno per la tutela dei diritti fondamentali*» e che nel punto 20 sia sottolineato che «*il clima di impunità riguardo al programma della CIA*

⁹ Tyler Drumheller ed Elaine Monaghan, *On the Brink. An Insider's Account of How the White House Compromised American Intelligence*, Carroll & Graf Publishers, New York 2006, p. 36.

ha permesso che i diritti fondamentali continuassero a essere violati nel quadro delle politiche di contrasto al terrorismo dell'UE e degli Stati Uniti”, la risposta è sempre consistita nel silenzio assoluto dei Governi.

Molti Paesi europei, come accertato dal Parlamento Europeo (relazione di Claudio Fava approvata il 14.2.2007) e dal Consiglio d'Europa (rapporti di Dick Marty del giugno 2006 e del giugno 2007), hanno appoggiato gli alleati americani nella pratica delle renditions, ma non l'hanno mai ammesso ed hanno anzi utilizzato il segreto di Stato per coprire torture e rapimenti e non fornire le risposte che, ancor prima della magistratura, i suddetti consessi internazionali da loro tuttora pretendono.

Gli Stati Uniti, invece, non hanno mai negato la propria diretta responsabilità per quelle condotte, che hanno anzi rivendicato: dunque non possono essere accusati di ipocrisia.

3. Il rapporto Feinstein approvato dal Senato USA il 9.12.2014

La prassi dei rapimenti e delle torture, comunque, è stata duramente condannata dal Senato USA che, il 9 dicembre del 2014, ha diffuso un rapporto di circa 500 pagine rendendo ufficialmente note le torture di ogni tipo attuate dalla CIA per circa un decennio nel quadro di una inaccettabile strategia di lotta al terrorismo internazionale. Il rapporto, peraltro, consiste in un riepilogo di uno studio ancor più vasto di circa 6.700 pagine che per il resto rimarrà, come si dice in gergo, “classificato”, quindi segreto. I lavori della Commissione di Vigilanza sui servizi segreti, che sono alla base del rapporto, sono durati circa cinque anni ed hanno comportato l'analisi di circa 6 milioni di documenti.

Tra l'altro, grazie ad ulteriori notizie relative al rapporto Feinstein, risulta che, nella parte secretata, vi sarebbe anche un elenco di 50 paesi alleati che avrebbero collaborato con la CIA, in particolare consentendo rapimenti e la “delocalizzazione” delle torture.

Praticamente in tutto il mondo si è così avuta conferma ufficiale di quanto era in qualche modo già noto e che, secondo molti commentatori, costituiva una prassi attuata sin dagli anni immediatamente precedenti l'11 settembre, quando al vertice della Cia si trovava George Tenet (lo fu dal 1997 al 2004) e fino al 2009 (cioè anche nel periodo in cui il ruolo di Tenet venne assunto prima da Porter Gross e poi da Michael Hayden). Metodi comunque sviluppatisi con certezza – secondo il rapporto in questione - dopo l'11 settembre. La vera novità, però, è consistita non nel disvelamento di quella prassi, ma nella sua netta ed inequivoca condanna da parte del Senato statunitense.

Ad aver insistito per pubblicare subito questo dossier è stata proprio la presidente della Commissione sull'intelligence del Senato, la democratica californiana Dianne Feinstein che, superando resistenze interne anche al suo partito, ha dichiarato : *“Dobbiamo diffonderlo perché chiunque lo leggerà farà in modo che non si ripeta mai più”*. La posizione assunta dal Presidente Obama non è stata diversa, tanto da avere egli affermato: *“Non siamo stati all'altezza dei nostri valori...La tortura non ha neanche contribuito a renderci più sicuri contro il terrorismo. Continuerò a usare*

la mia autorità presidenziale per garantire che non useremo mai più quei metodi”¹⁰. Metodi brutali ed inefficaci le cui uniche conseguenze Harry Reid, leader della maggioranza democratica uscente del Senato, ha così riassunto in poche parole: “Tutto ciò ci ha solo infangato”.

Tornando al Rapporto del Senato statunitense, la Commissione di controllo sull’intelligence americana ha elencato puntigliosamente quanto accertato anche sulla base di ammissioni di molti dirigenti della CIA: utilizzo non solo dei metodi di tortura sin qui elencati, ma anche di altro tipo quali sottoposizione al gelo dei prigionieri, privazione del sonno ed obbligo di rimanere in piedi per molte ore di seguito, in qualche caso fino a 72 ore; alimentazione e idratazione anale, sottoposizione del prigioniero Khaled Sheikh Mohammed al waterboarding per 183 volte; 119 detenuti finiti in mano alla CIA di cui 39 sottoposti ai trattamenti più duri e molti rapiti con la tecnica delle extraordinary renditions e trasferiti in centri segreti di Paesi terzi siti nell’Europa dell’Est (Polonia, Lituania e Romania) e del Medio Oriente; utilizzo di due psicologi per seguire, per conto della CIA, una parte del programma. Il tutto segnato da vari errori di persona e da assoluta assenza di risultati nella lotta al terrorismo in quanto le confessioni estorte con la tortura si sono rivelate false o contenenti notizie già conosciute dagli investigatori: in particolare, sono stati smentiti venti presunti successi contro il terrorismo che sarebbero stati conseguiti per quella via, tra cui il fatto che grazie agli interrogatori di Amman al Baluchi, detto “il cassiere”, si sia potuti arrivare al nascondiglio in Abbottabad di Osama bin Laden. E lo stesso John McCain, l’anziano senatore repubblicano dell’Arizona, noto come “falco” in politica estera e già rivale di Obama nelle elezioni presidenziali del 2008, ha smentito i colleghi del suo schieramento politico, pragmaticamente sostenendo che *“se noi torturiamo i nostri nemici, non possiamo pretendere che non lo facciano loro quando catturano soldati americani.. Torturare è una macchia per il nostro onore e non serve a nulla di buono”*. McCain, per chi non lo ricordasse, era stato prigioniero dei vietcong durante il conflitto del Vietnam. Il N.Y.T. ha pure pubblicato una agghiacciante “confessione” di Eric Fair che nel 2004 era uno degli aguzzini nel carcere iracheno di Abu Ghraib e che ha tra l’altro dichiarato : *“Io conducevo gli interrogatori ad Abu Ghraib. Io ho torturato.. Sento ancora i suoni e continuo a vedere gli uomini che chiamavamo detenuti. Mio figlio non potrà mai essere orgoglioso di me”¹¹.*

Secondo la Lega per i diritti civili (Aclu) e voci autorevoli delle Nazioni Unite, i responsabili di queste torture andrebbero processati e puniti, ma cinque ex capi della CIA (tra i quali George Tenet e il gen. M. Hayden) hanno replicato con un documento pubblicato il 10 dicembre 2014 dal Wall Street Journal, affermando la liceità delle azioni della CIA che sarebbero state autorizzate dal potere politico del tempo (il governo Bush), respingendo il termine “tortura” ed affermando che con quelle azioni, sicuramente molto dure, i servizi segreti americani hanno salvato numerose vite di innocenti. E Dick Cheney, all’epoca vice Presidente degli Stati

¹⁰ La Repubblica, 10.12.2014.

¹¹ “Così inferivo sui prigionieri di Abu Ghraib” - La Repubblica 12.12.2014

Uniti, affermava che gli uomini della CIA andavano decorati al valore e non processati.

In questo clima è assolutamente poco realistico ipotizzare che un processo verrà mai celebrato negli Stati Uniti per renditions e torture. Ciononostante è necessario sapere e conoscere tutto di quegli anni perchè errori e violenze disumane non si ripetano. E' importante, cioè, svelare tutti i residui segreti, compresi quelli "di Stato", che ancora coprono quelle pratiche disumane.

4. Il caso Abu Omar e le torture inutili

E' auspicabile allora che siano proprio i governi degli Stati europei ad accodarsi alle scelte americane di *discovery*. Ne guadagnerebbe la ricerca della verità giuridica e storica che – in relazione a quel tipo di crimini – è stata spesso oggettivamente ostacolata, come di fatto è avvenuto in Italia, con il segreto di Stato apposto sul caso del rapimento dell'egiziano Abu Omar (Milano, 17 febbraio 2003) da ben quattro governi in successione, cioè quelli rispettivamente presieduti dai premier Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti e Enrico Letta.

E va pure ricordato che, diversamente dal Comitato del Senato americano di vigilanza sull'attività di intelligence, l'analogo Comitato parlamentare italiano (prima denominato CoPaCo, da Comitato Parlamentare di Controllo e poi CoPaSiR, da Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica) non ha mai mosso alcun rilievo rispetto all'opposizione/apposizione del segreto di Stato sull'attività di alcuni appartenenti al SISMi (denominazione di uno dei due servizi segreti operanti nel 2003, oggi mutata in AISE) in relazione al caso Abu Omar. Eppure alcuni dei vertici di quel Servizio – incluso il Direttore all'epoca dei fatti – erano imputati di concorso con 26 americani nel sequestro dell'egiziano. Si è anzi pervenuti ad una conclusione giuridica dell' "affare" quasi surreale: tutti i 26 imputati americani sono stati definitivamente condannati quali responsabili del sequestro, mentre i cinque imputati italiani, ritenuti dall'accusa concorrenti con gli americani della CIA, dopo pesanti condanne in secondo grado (sentenza della Corte d'Appello di Milano del 12.2.2013), hanno potuto beneficiare degli effetti del suddetto segreto di Stato grazie ad una sentenza di "non doversi procedere" nei loro confronti per l'inutilizzabilità delle prove raccolte a loro carico.

Per questa ragione, il 23 febbraio 2016, la Corte Europea Diritti dell'Uomo, sez. IV, con sentenza emessa alla unanimità, nella causa originata dal ricorso di Abu Omar e di sua moglie, condannava il Governo Italiano per violazione degli artt. 3 (divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza, leggibile anche nella traduzione in italiano sul sito web della Corte EDU¹², ricostruisce analiticamente ogni passaggio del caso Abu Omar: vi si legge, tra l'altro, che le autorità italiane sapevano della *extraordinary rendition* di Abu Omar organizzata dalla Cia e che ben quattro Governi avevano abusato del segreto di

¹² <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-162280>

Stato impedendo di far luce sulle gravi violazioni dei diritti dell'uomo di cui Abu Omar era stato vittima favorendo l'impunità dei responsabili. La sentenza colpisce a tutto campo anche la Corte Costituzionale (che aveva ritenuto corretta l'apposizione del segreto di Stato sulle prove a carico degli imputati italiani, rendendole conseguentemente inutilizzabili) e critica due Presidenti della Repubblica (che, in successione, avevano concesso la grazia ad alcuni degli appartenenti alla Cia condannati dai giudici italiani), ma contiene anche apprezzamenti per la indipendenza e la determinazione della magistratura italiana. E' diventata definitiva il 26 maggio 2016 per mancata impugnazione dal parte del Governo italiano.

Appare del tutto evidente, dunque, che neppure il segreto di Stato potrebbe mai essere apposto – ed opposto – su fatti, documenti e notizie in violazione dei doveri derivanti da convenzioni internazionali, primi tra tutti il rispetto dei diritti umani ed il divieto di tortura, peraltro imposti all'Italia dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e da altre note convenzioni e dichiarazioni.

Per finire su *renditions* e torture variamente qualificate (“*una lista di assalti al corpo*”, le ha definite il prof. Joseph Margulies, studioso della materia e già difensore di vari soggetti torturati), è bene ribadire la «filosofia» di fondo in cui si inquadrano: quella della ricerca ad ogni costo delle informazioni ritenute utili anche per prevenire i rischi per la sicurezza della collettività.

Nel rapporto Feinstein, però, non vi è solo la condanna di quei metodi, ma anche il fermo riconoscimento della loro accertata ed assoluta inutilità rispetto ai fini dichiarati. Costituiscono, semmai, intralcio alle indagini e fattore di moltiplicazione di potenziali terroristi: ai gruppi terroristi, infatti, vengono in tal modo elargite nuove ragioni di proselitismo di nuovi adepti.

Che quei metodi siano inutili, lo hanno affermato più volte anche gli investigatori europei di fronte a quanti continuano ostinatamente a ripetere che, proprio in quel modo, la CIA ha ottenuto importanti informazioni, operato molti arresti ed evitato attentati. Quanti, quali, quando? Nessuna risposta precisa è stata mai fornita a tali domande. Semmai solo risposte false (come quella sulla localizzazione di Osama Bin Laden che il Senato Usa smentisce sia avvenuto grazie a quelle tecniche), che servono forse sul piano mediatico, ma non ingannano gli addetti ai lavori e le persone di buon senso. Sono stati poi molti gli esperti che, non più sottovoce e non solo di scuola europea, hanno confermato ciò: a tale proposito, Malcolm W. Nance, consigliere dell'Antiterrorismo statunitense (Us Government's Special Operations Homeland Security), ha efficacemente ricordato che durante un viaggio sul fiume Mekong, aveva «*conosciuto un uomo che sotto tortura aveva confessato di essere un omosessuale, una spia della Cia, un monaco buddista, un vescovo cattolico e il figlio del re della Cambogia. In realtà egli era un maestro di scuola, il cui crimine era solo quello di avere una volta parlato in francese*»¹³.

¹³ <http://smallwarsjournal.com/blog/2007/10>.

Va da sé, naturalmente, che se anche fossero mai risultate utili, le torture non potrebbero egualmente trovare alcuno spazio in qualsiasi Stato democratico.

Anche altri giuristi statunitensi, accademici e avvocati, civili e militari, hanno più volte denunciato l'illegittimità dei metodi della War on Terror, tra cui le torture utilizzate per l'acquisizione delle prove contro i prigionieri di Guantanamo e la segretezza apposta sulle fonti di prova a carico degli accusati, così da rendere i processi a quei detenuti incompatibili persino con le regole dei giudizi dinanzi alle Corti marziali: infatti, si celebravano innanzi a Commissioni Militari. Lo ha denunciato anche l'ex Chief Prosecutor di Guantánamo, il colonnello Morris Davis della Us Air Force, che, dopo essersi rifiutato di utilizzare dinanzi a quelle Commissioni prove acquisite attraverso sistemi illegali, quali *waterboarding* e altre forme di tortura, si è dimesso dall'incarico e nell'aprile del 2008, in uno dei primi processi celebrati a Guantánamo dopo l'entrata in vigore del Military Commissions Act del 2006, ha testimoniato a favore di Salim Ahmed Hamdan, accusato di essere stato l'autista di Osama bin Laden, riferendo delle pressioni subite e delle ragioni che lo avevano indotto a dimettersi. La Corte Suprema degli Stati Uniti, a sua volta, con una sentenza del giugno 2008, ha inferto un durissimo colpo al Military Commissions Act, affermando il diritto dei prigionieri di Guantánamo a ricorrere alla giustizia ordinaria «perché le leggi e la Costituzione sono state definite proprio per sopravvivere e non piegarsi in tempi straordinari. Perché libertà e sicurezza possono essere riconciliate nella cornice dello Stato di diritto» (Sent. del 12.6.2008 nei casi *Boumediene v. Bush* e *Al Odah v. United States* che si inserisce perfettamente nel solco di analoghe decisioni precedenti):

Ufficialmente, il programma di tortura della CIA è stato chiuso nel 2009, ma nel corso della campagna presidenziale del 2016 i candidati repubblicani sostennero la necessità di nuova autorizzazione delle tecniche di tortura della CIA: Donald Trump affermò che avrebbe riportato in campo il waterboarding “*and a hell of a lot worse*” (“ed un inferno peggiore”) e la democratica Hillary Clinton che, in caso di necessità, avrebbe autorizzato la tortura senza esitazione.

5. Le ricadute europee delle teorie americane

Il delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti e delle garanzie dei cittadini appare comunque a rischio anche in Europa. Negli ultimi anni si sono estese deroghe, strappi, lesioni più o meno profonde del principio di legalità.

Le pratiche introdotte dall'amministrazione Bush sono state sostenute anche da «autorevoli» teorizzazioni di esperti e leader politici, cariche di significative allusioni. Basti pensare a quelle di Tony Blair («*The rules of the game are changing*») e dell'allora presidente del Consiglio dei ministri italiano, Silvio Berlusconi, pronunciate nel dicembre del 2005 («*non ci si può aspettare che i governi combattano il terrorismo con il codice in mano*»), sicché la ragion di Stato renderebbe legittime le “zone grigie”.

In particolare, il periodo immediatamente successivo all'11 settembre è stato caratterizzato dall'adozione di misure che, soprattutto a livello delle legislazioni interne degli Stati membri dell'Unione Europea, si collocavano, quasi come reazioni «istintive» al terrorismo, con il rafforzamento delle competenze tipicamente proprie degli apparati di polizia e di intelligence, scelte che, a titolo di esempio, hanno portato all'introduzione, in Gran Bretagna, del fermo dei sospetti terroristi per ben ventotto giorni (ma l'allora premier inglese Gordon Brown avrebbe preferito un termine di quarantadue giorni) o dell'uso esteso dei *control orders* (fortunatamente oggetto di una decisione unanime di nove giudici della House of Lords del giugno 2009 che li ha praticamente cancellati), vale a dire provvedimenti amministrativi contenenti pesanti restrizioni della libertà vicine a forme di tortura psicologica (sorveglianza elettronica, limite orario di rientro nell'abitazione privata, divieto di incontro con determinate persone e di frequentazione di determinati luoghi, divieto di usare il telefono e di guidare preghiere in moschee ecc.) adottati nei confronti di persone sospettate di attività terroristiche, che non potevano essere legalmente processate a causa della segretezza imposta sulle fonti di prova o dei sospetti a loro a loro carico.

In Germania, invece, veniva adottata l'11 gennaio del 2005 la Legge sulla Sicurezza Aerea, il cd. *Luftsicherheitsgesetz*, con cui si autorizzava il Ministro della difesa tedesco a ordinare all'aeronautica militare, in caso di necessità, l'abbattimento di un aereo civile, anche con membri dell'equipaggio e passeggeri innocenti ed inconsapevoli, qualora sulla base delle circostanze si fosse ritenuto che l'aereo sarebbe stato impiegato «contro la vita di esseri umani» (art. 14, co. 3). Ma il 15 febbraio del 2006, il *Bundesverfassungsgericht*, il Tribunale costituzionale tedesco, dichiarava incostituzionale il *Luftsicherheitsgesetz* nella parte predetta, sottolineando la decisiva importanza del rispetto del principio della dignità umana.

In Francia esiste ancora la *garde à vue*, che consente alla polizia di detenere e interrogare i fermati per terrorismo per quattro giorni, in assenza di intervento di magistrati e di avvocati, ciononostante ottenendo dichiarazioni costituenti prove valide nei processi.

A suo onore, va però ricordato che il 27 gennaio del 2016 la ministra della giustizia Christiane Taubira si dimise per protesta contro altre scelte del presidente François Hollande e del premier Manuel Valls in materia di sicurezza, successive agli attacchi contro Charlie Hebdo e rafforzate dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 al teatro Bataclan ed in altri luoghi pubblici, e tali da penalizzare i diritti delle persone sospette. La ministra Taubira intese così far valere il suo dissenso rispetto all'applicazione di un vero e proprio stato di emergenza nazionale ed alla intenzione di costituzionalizzarlo.

6. Immigrazione e trattamenti inumani e degradanti

L'affievolirsi dei controlli giurisdizionali, poi, è diventata persino eclatante nelle norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo che si diffondono in ogni parte d'Europa. In proposito, non si può

negare che esistano problemi rilevanti per i paesi occidentali relativi a quanti vi si trasferiscono con il deliberato proposito di delinquere ed è chiaro che in tali casi si impongono altre logiche di risposta, preventive e repressive. Ma non possono accettarsi soluzioni generalizzate, uguali e applicabili per ogni tipologia di migranti, o l'estendersi delle espulsioni per ragioni di sicurezza dopo lunghi periodi trattamenti spesso inumani o degradanti nel corso delle "detenzioni amministrative" nei CIE (*Centri di identificazione ed espulsione*, così denominati dal maggio 2008 al febbraio 2017, quando intervenne, con il "Decreto Minniti, una denominazione più civile: *Centri di permanenza per il rimpatrio*) o nei CARA (*Centri di accoglienza per richiedenti asilo*).

Il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa, nell'ambito di una recente decisione del 30 marzo 2023 che riguarda sia il tema della tortura che il trattamento dei migranti, ha invitato i governi europei, con riferimento al citato art. 3 della Convenzione contro la tortura a "proteggere i cittadini stranieri privati della libertà secondo la legislazione sull'immigrazione da qualsiasi maltrattamento e a porre fine ai respingimenti alle frontiere terrestri o marittime, in particolare ai confini dell'Unione europea". Lo ha precisato il Cpt in occasione della pubblicazione del rapporto annuale 2022 su sette visite periodiche (Croazia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e San Marino) e nove visite per esaminare questioni specifiche (Azerbaijan, Belgio, Cipro, Grecia, Montenegro, Repubblica di Moldova, Romania, Turchia e Regno Unito). Dal 2009 il Cpt ha raccolto "numerose denunce di maltrattamenti nei confronti di cittadini stranieri da parte della polizia e delle guardie di frontiera".

"Diversi Paesi europei devono affrontare sfide migratorie molto complesse alle loro frontiere, ma questo non significa che possano ignorare i loro obblighi in materia di diritti umani. I respingimenti sono illegali, inaccettabili e devono finire. I governi devono disporre di garanzie efficaci per proteggere le persone detenute in base alle leggi sull'immigrazione e mettere in atto meccanismi per prevenire qualsiasi tipo di maltrattamento alle frontiere", ha dichiarato il presidente del Cpt, Alan Mitchell.

Del resto, anche il trattenimento ingiustificato di migranti, per molti giorni, a bordo di una nave che li abbia soccorsi in mare ed alla quale sia negato l'approdo in un porto sicuro può determinare una restrizione delle loro libertà che, ove avvenga senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, può ben costituire reato e/o integrare una forma di trattamento inumano, in violazione anche dell'art. 13 c. 1 Cost. che non ammette "forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Il caso Khlaifia lo conferma: nel dicembre 2016 l'Italia fu condannata dalla Corte dei diritti umani di Strasburgo perché per ovviare alla saturazione di Lampedusa, i migranti vennero "ospitati" in alcuni centri di soccorso e su alcune navi della Moby Line, per più di 48 ore, senza vedere un giudice e senza una serie di altre garanzie. I migranti non potevano scendere dalle navi. La Corte qualificò quel "trattenimento" come «privazione della libertà personale senza base legale».

Deve essere anche ricordata la sentenza della Grande Camera della Corte dei diritti umani del 28 febbraio 2008 (Saadi c. Italia) che ha trattato il tema del divieto di tortura rispetto all'espulsione per motivi di ordine pubblico, affermando che nessun bilanciamento è possibile tra tale divieto e la sicurezza dello Stato¹⁴.

Il ricorrente Saadi Nassim era accusato di far parte di una cellula terroristica islamica, era stato assolto in I° grado in Italia, ma era stato condannato *in absentia* da un tribunale militare in Tunisia, per il reato di terrorismo, alla pena di vent'anni di reclusione.

Saadi era stato quindi espulso dall'Italia per essere consegnato alla Tunisia in forza del decreto legge n.244 del 27 giugno 2005, contenente misure urgenti per combattere il terrorismo internazionale.

Poiché era stata rigettata dalle autorità italiane la richiesta di asilo per motivi politici fondata sul rischio di sottoposizione a tortura e trattamenti inumani in caso di consegna alla Tunisia, Saadi rivolgeva alla Corte di Strasburgo istanza di sospensione dell'efficacia del decreto di consegna alle autorità tunisine: richiesta che veniva accolta il 5 ottobre 2006 ai sensi dell'art.39 del regolamento.

La sentenza resa all'unanimità il 28 febbraio 2008 ha riconosciuto a carico dell'Italia la violazione dell'art.3 CEDU. Disattendendo le richieste formulate dal Governo italiano, la Corte, pur riconoscendo che non esiste a livello internazionale l'obbligo di uno Stato di concedere il diritto di asilo, ha ritenuto che l'espulsione di un soggetto da uno Stato può creare un'interferenza al divieto sancito dall'art.3 quando lo Stato ricevente adotta metodi di tortura e/o di trattamenti disumani, ponendosi la condotta dello Stato contraente come antecedente causale idoneo ad esporre l'individuo espulso al rischio di tali trattamenti.

Il giudice europeo ha poi ribadito che il divieto di tortura e di trattamenti disumani sancito dall'art.3 CEDU rappresenta uno dei valori fondamentali delle società democratiche che, a differenza di altri diritti fondamentali previsti dalla Convenzione europea e dai protocolli nn. 1 e 4, non prevede eccezioni né deroga alcuna è ammissibile ai sensi dell'articolo 15 CEDU, anche in caso di emergenza pubblica che minaccia la vita della nazione.

Tale affermazione costituisce risposta diretta alla posizione assunta dai governi intervenuti che avevano, per converso, sostenuto che la lotta al terrorismo internazionale, la necessità di salvaguardare la sicurezza dei cittadini di ogni Stato contraente e la condotta della quale era accusato il soggetto avrebbero dovuto rendere possibile un'operazione di bilanciamento (esclusa dalla Corte) rispetto al divieto di cui all'art.3.

7. Il divieto di tortura e il diritto internazionale

E' bene ricordare che, al di là di quanto previsto nell'art. 13 c.4¹⁵ della nostra Costituzione, il **divieto di sottoporre una persona a tortura fa parte dello *jus***

¹⁴ Le valutazioni che seguono sono tratte da un commento alla sentenza Saadi c. Italia di Roberto Conti, magistrato.

¹⁵ "E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà"

cogens a livello internazionale ed è previsto in numerose Dichiarazioni o Convenzioni, le cui principali vengono di seguito elencate secondo l'ordine cronologico delle loro approvazioni:

- a) **Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo approvata il 10 dicembre 1948** (art. 5: *“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”*);
- b) **Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949** che vieta la tortura in tempo di conflitto armato, qualificandola in tal caso come “crimine di guerra”;
- c) **Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, approvata il 4 novembre 1950** (art. 3: *“Proibizione della tortura. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*);
- d) **Patto Internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966**, il cui art.7, riprendendo quanto affermato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948, dispone (art.7) che *“Nessuno può essere sottoposto a tortura o a punizioni o trattamento crudeli, disumani o degradanti”* (norma rispetto alla quale nessuna deroga o restrizione è ammessa ex art. 4);
- e) **Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1975** sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani degradanti;
- f) **Convenzione contro tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti**, crimine autonomo di diritto internazionale (firmata a **New York, 10 dicembre 1984** e ratificata in Italia con la L. n. 498 del 3 novembre 1988), il cui art. 2 dispone, tra l'altro, che *“1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione. 2. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d'instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura...”*. mentre l'art. 3 afferma che *“Nessuno Stato espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura”*;
- g) **Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmata il 26.11.1987 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa** ed entrata in vigore l'1.2.1989 (con successive integrazioni del 4.11.1993, entrate in vigore l'1.3.2002), con cui è stato costituito (art.1) il “Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” con poteri di indagine e sopralluoghi;
- h) lo **“Statuto di Roma”, Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale del 17 luglio 1998**, ratificata dall'Italia con L. n. 232 del 12 luglio 1999: la tortura vi è configurata come crimine contro l'umanità (art. 8), con

riconducibilità implicita della condotta all'interno di politiche governative o di prassi tollerate da un governo;

- i) **la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (o Carta di Nizza) del 7 dicembre 2000**, che pure prevede il divieto di sottoposizione a tortura, ed a pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 4);
- j) **“Regole minime standard delle Nazioni Unite sul trattamento dei detenuti”** (divulgate ufficialmente nel mondo come **“Nelson Mandela Rules”**), **risoluzione approvata il 17 dicembre 2015** dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Si tratta di dichiarazioni e convenzioni che assimilano alla tortura i trattamenti inumani e degradanti, riscontrando in tale binomio il comune denominatore della lesione assolutamente ingiustificata della dignità umana: non dunque un mero decalogo di buone intenzioni! Al di là delle ampie e recenti statistiche disponibili, per tortura, come è noto, si intende solitamente una pratica volta ad acquisire con violenza (fisica o psichica) informazioni utili per prevenire o reprimere condotte criminose, cioè – tendenzialmente – sofferenza inflitta o prospettata per ottenere la confessione del fatto – reato. Da qui la definizione di **tortura giudiziaria**.

Alla finalità strettamente processuale viene spesso aggiunta quella di prevenzione, specie – come si è detto – nel contrasto del terrorismo internazionale.

I **“trattamenti inumani o degradanti”** ricomprendono, invece, tutte le residuali forme di violenza subite in maniera ingiustificata da persone sottoposte – per varie ragioni – al controllo dell'autorità pubblica, con finalità di annientamento/annullamento della vittima, anche in assenza o indipendentemente dall'attribuzione di una responsabilità, di una – *lato sensu* –colpa (Documento dell'Associazione “Franco Bricola”, Ferrara, marzo 2018)

Per il diritto internazionale, sia la tortura, sia i maltrattamenti sono vietati in maniera assoluta e universale, quindi non sono giustificabili in nessuna circostanza ed è anzi sancito l'obbligo di penalizzare e perseguire la tortura.

Solo parole, senza effetti pratici? E quali le conseguenze politiche delle sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, instaurata nel 1959 per assicurare il rispetto della Convenzione EDU o della Corte Penale Internazionale del 1998 o, ancora, delle denunce del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite? Sono domande rispetto alle quali non sono purtroppo possibili risposte soddisfacenti. Lo dimostrano gravissime ferite ancora aperte.

8. Il caso Julian Assange e Chelsea Manning

Il caso delle torture inflitte da anni a Julian Assange, che nel 2006 creò Wikileaks, è a tal proposito emblematico e riguarda le possibili sofferenze inflittele prima in una ambasciata e poi in un carcere di massima sicurezza londinese.

L'accusa ad Assange di avere violato segreti di Stato americani lede la libertà di stampa, un diritto-dovere proprio di ogni vera democrazia, previsto anche nel primo emendamento della Costituzione americana e nell'art. 19 della Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo. E' certo che nell' "enciclopedia digitale" che lui ha fondato sono state pubblicate notizie riscontrate e di pubblico interesse, anche se segrete e di fonti anonime (i cd. "whistleblower"). Assange decise nell'aprile del 2010 di far conoscere a tutto il mondo, grazie a Wikileaks, un video segreto chiamato "Collateral murder", che documentava lo sterminio di civili e bambini a Baghdad nel 2007 ad opera dei contractor americani, e poi altri filmati e documenti che, come gli "Afghan war logs" tratti dai database del Pentagono e della CIA, e fornitigli dal soldato Bradley, ora Chelsea, Manning, consentirono di svelare altri crimini contro l'umanità commessi dagli Stati Uniti in Afghanistan, nonché nel lager di Guantanamo ed in altre parti del mondo. Con la pubblicazione di milioni di documenti, furono poi svelate altre gravissime vicende, tutte oggetto di articoli pubblicati sui più importanti giornali americani, rimasti fuori dalla mischia.

In realtà, contrariamente alle accuse, Assange non ha leso fondamentali interessi degli Stati Uniti, poichè, prima di far conoscere tramite Wikileaks alcuni dei nomi degli autori di così gravi crimini contro l'umanità (perché di questo si tratta), aveva accertato che si trattava di nomi ampiamente già noti, mentre non ha pubblicato quelli sconosciuti. Lo ha confermato l'amministrazione statunitense.

Assange ci ha fatto conoscere cose vergognose che il Potere voleva tenere nascoste. Tenendolo in carcere, eventualmente estradandolo negli Stati Uniti e punendolo si lancia un messaggio chiaro ai media, che così ha sintetizzato Vladimiro Zagrebelsky: *"Cani da guardia della democrazia... Sì, ma non dovete mordere !"*

Il prof. di diritto internazionale Nils Melzer, svizzero, è stato dal 2016 al 2022 relatore speciale delle Nazioni Unite sulla Tortura ed in tale veste ha studiato il caso, riferendone dettagliatamente nei suoi rapporti ufficiali e poi in un suo recente libro¹⁶. Secondo l'autorevole e provata ricostruzione di Melzer, Assange è stato sottoposto ad una lunga e durissima tortura fisica e soprattutto psicologica di cui sono responsabili gli Stati Uniti (che lo perseguono per crimini inesistenti, dopo avere a lungo segretato il processo), la Gran Bretagna (che, in vista delle possibili estradizioni in Svezia o Stati Uniti, lo detiene dall' 11 aprile 2019 nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, noto come la "Guantanamo britannica", dopo avere "assediato" militarmente l'ambasciata ecuadoriana dal giugno 2012), la Svezia (che ha favorito l'arresto in U.K. di Assange, chiedendone l'extradizione – ma al fine di favorire quella verso gli USA - per un processo per violenze sessuali, tenuto a lungo aperto e poi archiviato dopo quasi dieci anni per assenza di prove) e l'Ecuador (che il 19 giugno 2012 gli ha concesso asilo e cittadinanza per decisione del pres.te Correa, ospitandolo nell'Ambasciata londinese, ma revocandoli entrambi l'11 aprile 2019, per scelta del nuovo pres.te Moreno, e consentendo alla polizia inglese di farvi irruzione ed arrestarlo).

Assange è stato sottoposto nell'ambasciata ecuadoriana, almeno dalla metà del 2017 in poi, ad un trattamento inumano e degradante, con confinamento in spazi ristretti, video controllo permanente anche nel bagno, divieto di usare cellulari e connessioni al web, controllo di ogni suo movimento, inclusi i pochi incontri autorizzati con amici

¹⁶ *"Il processo a Julian Assange – Storia di una persecuzione"* (Fazi Ed. 2023)

ed avvocati, al punto da non poter neppure organizzare la sua difesa dinanzi alle autorità inglesi per non essere estradato prima in Svezia e poi negli Stati Uniti.

Trasferito dopo l'arresto nel penitenziario di Belmarsh, è detenuto in cella di isolamento di minime dimensioni, con restrizioni e controlli ancora più accentuati, al punto che medici specializzati hanno rilevato, anche in ambulatorio, sintomi tipici della esposizione prolungata alla tortura psicologica con rischio di suicidio o comunque di morte. Nils Melzer ha incontrato Assange nel carcere di Belmarsh con due periti medici di prim'ordine: *“aveva perso 15 chili – ha scritto – zoppicava, faceva fatica a seguire un discorso; anni di costante ansia e stressa hanno causato danni neurologici e cognitivi già oggettivamente misurabili”*.

Assange, dunque, ha vissuto dal 2012 al 2017 in un piccolo ambiente privo di ogni libertà di movimento e dal 2017 vive in un carcere costantemente sotto sorveglianza.

A trattamenti di tortura ancora peggiore è stato sottoposto il soldato Chelsea Manning, arrestata il 27 maggio 2010 per avere nello stesso anno consegnato a Wikileaks il video *Collateral Murder*, il materiale per l'*Afghan War Diary*, gli *Iraq War Logs* ed il *Cablegate*, tutti documenti segreti: ha ammesso di averlo fatto per personali motivazioni morali e senza ricompense, non tollerando che simili atrocità fossero tenute nascoste al mondo, essendo – come soldato – vincolata a verità, legge e giustizia. Condannata a 35 anni di prigione nel luglio del 2013 ed a lungo detenuta nella base americana dei marines di Quantico in Virginia, ha vissuto in isolamento, sorvegliata a vista 17 ore al giorno da due marines dietro una parete a specchio, senza poter dormire o sdraiarsi dal mattino presto fino alle otto di sera, privata di effetti personali, potendo camminare in tondo nella cella minuscola e solo ogni tanto all'aperto per venti minuti senza potersi fermare. Visite solo per qualche ora al mese con famiglia, amici e avvocati che, separati da un vetro spesso, Manning incontrava con mani e piedi incatenati. Si tratta di misure che hanno un nome: *“Special Administrative Measures”* (SAM, cioè Misure Amministrative Speciali). Dopo sette anni dietro le sbarre, il presidente Obama commutò la pena di Manning assicurando il suo rilascio il 17 maggio 2017, ma la sua persecuzione non finì quel giorno. Nel marzo del 2019 fu chiamata a testimoniare contro Assange dal Grand Jury segreto di Alexandria in Virginia. Lei si rifiutò di farlo e fu condannata a 60 giorni di detenzione. Fu riconvocata e si rifiutò di nuovo di testimoniare: posta in detenzione coercitiva, sarebbe rimasta rinchiusa finché non avesse testimoniato, con multa di 500 e 1000 dollari al giorno, rispettivamente dal 30^o e dal 60^o giorno di detenzione. L'11 marzo del 2020 Chelsea Manning tentò di suicidarsi, ma fu salvata in tempo e sopravvisse. A quel punto il giudice ne ordinò la scarcerazione perché la sua testimonianza davanti al Grand Jury era considerata “non più necessaria”. Non fu però esonerata dal pagamento della multa accumulatasi di 256.000 dollari.

Le torture psicologiche inflitte ad Assange e Manning, in sostanza, non furono e non sono finalizzate ad ottenere informazioni, ma solo a rendere più dura la detenzione!

Ha chiesto Nils Meltzer (ib., pag. 316): *“Anche Julian Assange dovrà tentare il suicidio prima che il mondo apra finalmente gli occhi e veda quello che stanno facendo a lui e, attraverso di lui, a tutti noi?”*.

Sono tanti i “Comitati pro-Assange” costituiti in tutto il mondo perché il mondo conosca e si impegni per lui, nonostante i silenzi e le reticenze di buona parte dell’informazione...e perché le Autorità inglesi lo liberino respingendo la richiesta di estradizione americana.

9. Il reato di tortura nel codice penale italiano e la proposta di legge di soppressione

La tortura, comunque, costituisce da tempo un delitto punito in vari Stati, come ad esempio Portogallo, Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna ed altri ancora.

Per quanto riguarda l’Italia, il reato di tortura è stato introdotto nel nostro codice penale (art. 613 bis c.p.) solo con la legge 14 luglio 2017 n. 110, con grave ritardo rispetto all’attuazione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata il 10 dicembre 1984 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un ritardo assolutamente ingiustificabile quasi che l’Italia, al di là della prescrizione del citato art. 13 c.4 della Costituzione, non avesse mai conosciuto la tortura e dunque mai avuto necessità di punirla. Eppure, già nel rapporto 2012 di *Amnesty International*, l’Italia veniva annoverata tra i paesi dove i casi di tortura sono stati denunciati e accertati, conclusione identica a quella del Comitato per la Prevenzione della Tortura, organo del Consiglio d’Europa, che, all’esito della visita condotta in Italia nel maggio 2012 e come aveva già fatto in passato, chiedeva all’Italia, nel rapporto diffuso a novembre del 2013, di introdurre nel proprio ordinamento il reato in questione.

A giustificazione di tali ritardi, alcuni studiosi – come ha spiegato il prof. Andrea Pugiotto¹⁷ - hanno sostenuto che gli obblighi internazionali in materia, come pure quanto prescritto in Costituzione, non imponevano l’introduzione di un reato specifico di tortura, in ragione della copertura penale di condotte materiali assicurata da reati come quelli di percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), ingiurie (art. 594 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.), arresto illegale (art. 606 c.p.), indebita limitazione di libertà personale (art. 607 c.p.), abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.), perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie (art. 609 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minacce (art. 612 c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.), fattispecie penali che andrebbero a comporre “un’adeguata costellazione punitiva”.

In realtà – osserva sempre Pugiotto - non è così. L’elenco dei reati deve fare i conti, infatti, con gli elementi e con gli obblighi che il diritto pattizio e le consuetudini internazionali fanno discendere dal divieto di tortura.

Infatti:

a) in molti casi, quelli prima citati sono “reati comuni”, mentre la tortura viene declinata in ambito internazionale come un “reato proprio” che chiama in causa la responsabilità di membri dell’apparato statale;

¹⁷ “Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è” - Diritto Penale Contemporaneo, n. 2/2014.

b) si tratta di reati che, il più delle volte, non includono l'elemento materiale della violenza psicologica: viceversa, secondo le fonti internazionali, la tortura ricorre in «ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente a una persona dolore o sofferenze gravi, sia fisiche che mentali»;

c) per la procedibilità di molti dei reati elencati è richiesta la querela di parte: decisione difficile per chi è vittima di tortura, specie se ancora ristretta, dunque timorosa di subire ritorsioni ed essere torturato una seconda volta. Al fine di evitare il crearsi o anche solo di favorire possibili margini d'impunità, il reato di tortura va invece annoverato tra quelli perseguibili d'ufficio.

La formulazione dell'art. 613 bis c.p., così come approvato, ha determinato alcune critiche (oggetto delle riflessioni che seguono, formulate dal prof. Fausto Pocar¹⁸), quali quella di non avere limitato il reato alla condotta dei pubblici ufficiali (circostanza che invece costituisce ora una fattispecie aggravata ex co.2), estendendola alla condotta di altri soggetti, il che, peraltro, non appare in contrasto con la normativa internazionale. Ben maggiori perplessità e critiche sollevano altri punti della norma (ritenute non in linea con quanto prevedono le Convenzioni e per questo oggetto delle preoccupazioni manifestate con una nota del 16 giugno 2017, alla vigilia dell'approvazione finale da parte della Camera, dal Commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks) come **la necessità della reiterazione delle condotte illecite** ai fini della configurazione del reato (impossibile, dunque, in presenza di un solo atto di violenza o minaccia), o l'utilizzo agli stessi fini dell'espressione "trattamento disumano e degradante", cioè una formula cumulativa, anziché – come l'art. 3 della Cedu - "trattamento disumano o degradante". Ed oggetto di plurimi rilievi sono state anche la **mancata previsione della imprescrittibilità del reato** e la necessità, nell'ipotesi di tortura di tipo psicologico, che questa provochi un trauma psichico **verificabile**, il che pure va ben oltre quanto richiesto in sede internazionale. Ed osservazioni critiche, oltre che in parte simili, sono state formulate anche dal Comitato Onu contro la tortura nel suo Rapporto del 6.12.2017 in ordine a carenze nella definizione della condotta punibile. Purtroppo, a sei anni circa dall'introduzione nel nostro ordinamento del delitto di tortura ex art. 613 bis c.p., continua comunque a manifestarsi in Italia – come ha precisato anche la Scuola Superiore della Magistratura nella presentazione del corso di formazione sulla tortura – il fenomeno dell'abuso dell'autorità e della forza, specie da parte di soggetti pubblici. I casi giudiziari relativi a violenze su detenuti o su persone arrestate o fermate non sono purtroppo rari neppure in Italia ed occupano con sempre maggior frequenza la cronaca quotidiana come avviene per fatti simili che spesso si verificano negli Stati Uniti: si pensi a recenti episodi, ancora sub iudice, avvenuti nel 2023, a fine maggio a Milano e ad inizio giugno a Verona, con uso da parte di forze di polizia di manganelli e spray urticante su una trans brasiliana, immigrati e senza tetto, sui quali ultimi (a Verona, ove cinque appartenenti alla Polizia di Stato sono stati arrestati) sembra si sia pure urinato. Ciò suscita anche

¹⁸ "Reato di tortura, nonostante la legge l'Italia sarà criticata", Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore, n. 31 del 22 luglio 2017.

riflessioni di carattere etico perché “se è vero che non esiste un'emergenza democratica delle forze dell'ordine nel nostro Paese, esiste un tema di contagio tra la cultura autoritaria, xenofoba, refrattaria ai diritti, che percorre il Paese e gli uomini e le donne chiamati a difenderne l'integrità e la sicurezza”¹⁹.

E' comunque vero che la definizione dei limiti legali del reato di tortura non è operazione sempre agevole: si pensi, da un lato, al fatto che le violenze non sempre sono collegate allo scopo di ottenere informazioni e, dall'altro, ai trattamenti che determinano solo sofferenze mentali e traumi psichici che si manifestano e necessitano di terapie solo con il passare degli anni.

Tornando alla L. n. 110/2017, sono invece totalmente condivisibili le previsioni relative alla introduzione nel codice penale del reato di *Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura* (art. 613 ter), nonché quelle di cui all'art. 3 della Legge 110/2017 in tema di divieto di respingimento o espulsione o di estradizione di una persona verso uno altro Stato ove rischi di essere sottoposta a tortura, e di cui all'art. 4 che esclude il riconoscimento di ogni forma di immunità per gli stranieri indagati o condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

E' anche importante, pur se trascurata o sottovalutata nel dibattito conseguente all'approvazione della L. 110/2017, la previsione di cui all'art. 2 che ha introdotto nell' art. 191 cpp il co. 2 bis, secondo cui “*Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale*”. Ne deriva che le dichiarazioni estorte sarebbero inutilizzabili anche al solo fine di ulteriori conseguenti indagini e di raccolta di altre prove conseguenti alla tortura. Si tratta comunque di un divieto conforme a quanto previsto dall'art. 15 Convenzione Onu del 1984 per la repressione della tortura, ed in linea con il principio generale affermato nell'art. 188 del c.p.p.²⁰.

Al di là dei citati discutibili aspetti della nuova norma, difficilmente rimediabili sul piano giurisprudenziale e tali da suscitare dubbi sulla piena attuazione del diritto internazionale, se ne è già proposta, incredibilmente, la soppressione, unitamente alla modifica del regime di inutilizzabilità delle dichiarazioni estorte (Proposta di legge n. 623 presentata il 23 novembre 2022, d'iniziativa dei deputati Vietri +11²¹).

¹⁹ Carlo Bonini: *Tortura di Stato- Il caso Verona*” (La Repubblica, 7 giugno 2023)

²⁰ “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti” (Art. 188 c.p.p.).

²¹ **Art. 1 (Modifiche al codice penale).**

1. All'art. 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

11-novies. l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimidire lei o una terza persona o di esercitare pressioni su di lei o una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.

Come ha osservato il prof. Glauco Giostra (*“Abolire il reato di tortura infanga l’immagine delle forze dell’ordine”* - Domani, 29 marzo 2023), il testo della proposta sembra indicare lo scopo di eliminare il reato di “tortura” e derubricare la corrispondente condotta ad una delle diverse circostanze aggravanti ipotizzabili per qualsiasi reato. In uno dei passaggi conclusivi della relazione illustrativa, si afferma che l’abrogazione del reato servirebbe *“per tutelare adeguatamente l’onorabilità e l’immagine delle Forze di Polizia”*. Una tesi che si collega a quella emersa nel 2012 in sede di dibattito parlamentare, secondo cui il reato di tortura sarebbe stato un “reato manifesto” e la sua introduzione avrebbe avuto “obiettivi ideologici ben precisi” volti “a penalizzare le forze dell’ordine”, offendendo la professionalità e la dignità degli operatori della sicurezza²².

Ma – prosegue il prof. Giostra – *“Questo, in verità, dovrebbe costituire un forte argomento per mantenere, non per abrogare il reato di tortura. I rappresentanti delle Forze di polizia, che con impegno e rischio assolvono quotidianamente compiti delicati e gravosi per garantirci una convivenza civile e sicura, non potrebbero infatti che vedere infangata “la loro onorabilità e la loro immagine” dalla indegna condotta di alcuni di loro, se lo Stato rinunciasse a punirla severamente, quasi la considerasse una prerogativa che rientra nella funzione svolta. ...Si vuole davvero che questi onesti servitori del Paese siano percepiti dall’opinione pubblica come quelli ai quali lo Stato strizza l’occhio di un complice tolleranza anche rispetto a ripugnanti comportamenti criminali?”*.

E’ vero che, dopo secoli di storia, lo Stato è l’unica istituzione che può esercitare legittimamente la violenza, ma ciò deve avvenire rispettando le condizioni di legge, in un quadro di equilibrio e temperamento rispetto ai diritti dei cittadini.

10. Il complice più efficace della tortura è il silenzio

In conclusione, tentando una sintetica valutazione della risposta giudiziaria alle emergenze criminali degli ultimi decenni, deve affermarsi che non vi si deve, né si può, comprendere alcuna forma di tortura e violenza. Solo una magistratura indipendente ed estranea ad ogni logica politica, come quella italiana, capace di respingere ogni deviazione interna, può guidare l’efficace contrasto di tutti i fenomeni criminali – incluso quello del terrorismo di qualsiasi matrice - nell’assoluto rispetto dei diritti fondamentali delle persone. E ciò non può non contribuire all’efficacia dell’azione investigativa della polizia giudiziaria ed alla approvazione di leggi che, seppur varate all’indomani di momenti di vera tragedia ed

2. Gli artt. 613 bis e 613 del codice penale sono abrogati.

Art. 2 (Modifiche all’art. 191 del codice di procedura penale).

1. Il comma 2 bis dell’art. 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2 bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell’art. 61, numero 11-novies, del codice penale non sono comunque utilizzabili, **salvo che contro le persone accusate del delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.**

²² Andrea Pugiotto, opera cit. e Viviana Zanetti : *Necessaria ma non sufficiente. La legge n. 237 del 2012 di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale.* Studium iuris, Anno: 2013

emergenza²³, hanno introdotto novità procedurali e sostanziali per il contrasto del terrorismo internazionale, senza alcuna scelta lesiva dei diritti individuali.

Il nostro sistema, dunque, salvo isolate eccezioni, “ha tenuto”, ma ancor di più “terrà” ed i diritti vinceranno se tutti si impegneranno – ognuno nel proprio campo – per far conoscere e smascherare ogni forma di tortura, generando la reazione della società.

Ma perché ciò avvenga, occorre un impegno non solo di giuristi e politici, ma anche del mondo della informazione che troppo spesso – per ambigue logiche di contiguità politica – minimizza o addirittura tace.

Come ha scritto la prof.ssa D. Di Cesare²⁴, *“il complice più stretto ed efficace della tortura è il silenzio. Già sin dall’inizio, nel luogo oscuro in cui viene perpetrata, tra minacce velate e gemiti soffocati, la tortura si avvolge nel silenzio, si giova della segretezza, punta all’oblio. La cancellazione delle tracce fa parte del crimine.”*

L’orrore della tortura, come si è detto, è purtroppo conosciuto anche in Italia, ed è per questo che non si può restare passivi e silenti: occorre fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che *“l’orrore non diventi mai invisibile”²⁵*.

E per spiegare i nostri doveri, è infine illuminante l’immagine evocata dall’ex presidente della Corte Suprema d’Israele, Aharon Barak : *“la tutela dei diritti è essa stessa un modo di intendere la sicurezza”* e *“la legge ha bisogno delle Muse proprio quando sono le armi a parlare”*.

Dunque, neppure la ragion di Stato, il contrasto di gravi fenomeni criminali ed il diritto alla sicurezza, ormai riconosciuto anch’esso come diritto fondamentale, possono in alcun modo legittimare l’uso della tortura e di qualsiasi violenza.

-----oOo-----

²³ Ci si intende riferire agli interventi legislativi del 2001 (tra cui il Decreto Legge 18.10.2001 n. 374, convertito nella Legge 15.12.2001 n. 438), successivi all’ 11 settembre; del 2005 (Decreto-legge 27.7.2005 n. 144, convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155), approvato dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 2005 ed all’ultimo del 2015 (Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7, poi convertito nella L. 17.4.2015 n. 43), di poco successivo alla strage di Parigi del 7 gennaio 2015 nella sede del periodico satirico “Charlie Hebdo”, con cui è stata ampliata la competenza della D.N.A. definita ora Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (D.N.A.A.). Tale normativa ha nel suo complesso riguardato i settori del diritto penale, della procedura penale, della esecuzione delle pene, delle misure di sicurezza, della attività di prevenzione, delle espulsioni degli stranieri, della organizzazione della magistratura e delle forze di polizia, nonché la disciplina amministrativa di una serie di attività ritenute degne di attenzione a fini di prevenzione di rischi di attentati.

²⁴ Opera cit., pag. 201.

²⁵ Auspicio del citato Joseph Margulies (Speech in occasione del conferimento della laurea honoris causa del 18.5.2003 presso la Brandeis University di Waltham - Massachusetts).

